

N. 00114/2015 REG.PROV.CAU.  
N. 01201/2014 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2014, proposto da:

Fulvia Scotti, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Gaggero ed Elena Avolio, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, Via Roma 4/3;

*contro*

Regione Liguria, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Baroli, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Genova, Via Fieschi 15;

*nei confronti di*

Cettina Varrasi, Franco Ferrando e Simone Buffa, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

delibera n. 928/2014, avente ad oggetto approvazione della graduatoria di merito unica definitiva del concorso regionale per titoli

volto all'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Rilevato che alcuni dei motivi di ricorso (segnatamente: il terzo, sull'incompetenza della giunta regionale ad approvare la graduatoria, ed il quarto, sulla predisposizione dei criteri di valutazione successivamente alla conoscibilità delle domande presentate) sono suscettibili di travolgere l'intera graduatoria;

Ritenuto pertanto che si imponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati vincitori e di quelli idonei;

Ritenuto altresì che, atteso il numero delle persone da chiamare in giudizio, l'integrazione del contraddittorio debba effettuarsi – ex art. 41 comma 4 c.p.a. - per pubblici proclami, secondo le seguenti modalità: a cura della ricorrente, mediante notifica individuale nei modi ordinari ai primi cinque candidati in graduatoria e mediante pubblicazione per sunto del ricorso e della presente ordinanza sul bollettino ufficiale della Regione Liguria; a cura della Regione Liguria, mediante pubblicazione in forma integrale del ricorso e della presente ordinanza sulla piattaforma tecnologia ed applicativa a disposizione della Regione Liguria nel portale all'indirizzo

[www.concorsofarmacie.sanita.it](http://www.concorsofarmacie.sanita.it);

Ritenuto che, non risultando allo stato deliberata l'esclusione dalla graduatoria, non sussistano i presupposti per pronunciare - nelle more dell'integrazione del contraddittorio - provvedimenti cautelari interinali ex art. 27 comma 2 c.p.a., e che le esigenze della ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

Dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità di cui in motivazione, da effettuarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

Fissa per la discussione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 17.9.2015, alle ore 9,30.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)